

COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO

TITOLO 01 - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 - AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 02 - TERRITORIO - SEDE - STEMMA - ALBO PRETORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UN ESTENSIONE DI KM. 11,99 ED E' COSI' DELIMITATO: COMUNI CONFINANTI - PIANDIMELETO, SANT'ANGELO IN VADO, CARPEGNA, SESTINO.

02. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO: GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

03. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO LO STEMMA CHE RAPPRESENTA UNO SCUDO ARGENTATO OVE SONO RAFFIGURATI TRE MONTI SORMONTATI DA UNA TORRE E DA DUE STELLE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI SOPRA, AVVALENDOSI DI MESSI COMUNALI E SU ATTESTAZIONE DI QUESTI NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 03 - FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE: ESERCITA ALTRESI' SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE PER QUANTO DI COMPETENZA ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE.

03. L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLE LEGGI O DAL PRESENTE STATUTO ED E' RETTA DA CRITERI DI ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA'.

04. IL COMUNE, PER L' ESERCIZIO, IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA.

ART. 04 - PRINCIPI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

01. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) L'ORDINATA CONVIVENZA SOCIALE;
 - B) IL PERSEGUIMENTO DELLA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI;
 - C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E PUBBLICA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;
 - D) L'ATTIVA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE PROTETTE, INTERESSANTI IL PROPRIO TERRITORIO, LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI ED AMBIENTALI COSTITUENTI IL TUTTO UN BENE DELLA COMUNITA';
 - E) LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE, IN PARTICOLAR MODO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, PROMUOVENDO A TAL FINE L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE COMUNANZE, ASSOCIAZIONI ED UNIVERSITA' AGRARIE COMUNQUE DENOMINATE;
 - F) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI;
 - G) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI;
 - H) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI;
 - I) LA PARITA' SOSTANZIALE FRA UOMO E DONNA, PROMOZIONE DELLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE AZIONI POSITIVE;
 - L) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CON TERMINI PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI;
 - M) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA ALLE PERSONE IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
 - N) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA ELEVAZIONE CULTURALE DEL CITTADINO;
 - O) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE.
02. PER LA SUA EFFICACE AZIONE EDUCATIVA, FORMATIVA E DI DIFESA DELLA SALUTE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RICONOSCE LA FUNZIONE SOCIALE E DI PROGRESSO UMANO DELLO SPORT E NE FAVORISCE PERTANTO LA PROMOZIONE E L'ESERCIZIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DELLE NECESSARIE STRUTTURE E SOSTENENDO L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO DILETTANTISTICO.
03. IL COMUNE RICONOSCE E VALORIZZA IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED IMPRENDITORIALI, SIA QUALI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI, SIA QUALI INTERLOCUTORI ATTIVI E PROPOSITIVI NELLA RICERCA DELLE MIGLIORI SOLUZIONI DEI PROBLEMI DELLA VITA COLLETTIVA, ED IN PARTICOLARE NELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA. IL REGOLAMENTO STABILIRA' TEMPI E MODALITA' PER UNA COSTANTE CONSULTAZIONE FRA COMUNE, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED IMPRENDITORIALI ED ALTRE PARTI SOCIALI INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO STESSO, SU
- TEMATICHE DI INTERESSE GENERALE O SU QUESTIONI INERENTI IN MODO

SPECIFICO UNO O PIU' SETTORI ECONOMICI, ISTITUENDO, EVENTUALMENTE, APPOSITI COMITATI CONSULTIVI.

04. IL COMUNE VALORIZZA, COME LIBERA ASSOCIAZIONE, LA PRO LOCO OPERANTE PARTICOLARMENTE:

- A) NELLA FORMAZIONE TURISTICA DI BASE;
- B) NEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, STORICI, ARTISTICI.

05. IL COMUNE PER REALIZZARE UN' AUTENTICA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DEL MONDO AGRICOLO, RICONOSCE E PROMUOVE IL SORGERE DI CONSULTE AGRICOLE COMUNALI, I CUI FINI SONO PRINCIPALMENTE RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO.

ART. 05 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLE LEGGI SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTI REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 06 - I REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI COSTITUISCONO ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE, FORMATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO, AL QUALE SPETTA LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI MODIFICARLI ED ABROGARLI.

02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE E' ESERCITATA SECONDO I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATUTO. PER REALIZZARE L'UNITARIETA' E L'ARMONIA DELL'ORDINAMENTO AUTONOMO COMUNALE LE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI SONO COORDINATE FRA LORO SECONDO I CRITERI FISSATI DALLO STATUTO.

TITOLO 02 - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 - NORME GENERALI

ART. 07 - ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL'AMBITO DELLA LEGGE.

03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UN'EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

ART. 08 - DURATA IN CARICA E DIMISSIONI

01. COLORO CHE RICOPRONO LE CARICHE PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI,

FATTE SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE.
02. NEL CASO DI DIMISSIONI, LE STESSE NON PRODUCONO EFFETTI FINO ALL'AVVENUTA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE; FINO A TALE DATA LE STESSE POSSONO ESSERE RITIRATE.

ART. 09 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI QUANDO SI TRATTI DI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE.
02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI; ESSO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO E AL VICE SEGRETARIO.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

01. AGLI AMMINISTRATORI ED AL PERSONALE DEL COMUNE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
02. LA RESPONSABILITA' E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11 - ELEZIONE - COMPOSIZIONE - DURATA

01. LE NORME RELATIVE ALLA ELEZIONE, ALLA COMPOSIZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.
04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI SINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 12 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, NONCHE' COPIA DEGLI ATTI RELATIVI, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI

DALLA LEGGE.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO; HANNO ALTRESI' DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE E' OBBLIGATORIA.

05. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI SPECIFICA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE; LA PROPOSTA REDATTA DAL CONSIGLIERE E' TRASMESSA AL SINDACO CHE, ACQUISITI I PARERI PREVISTI, LA ISCRIVE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO.

06. QUALSIASI CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA SECONDO CRITERI E MODALITA' DA STABILIRSI NEL REGOLAMENTO. A TAL FINE, TUTTE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI NON SIA STATO ESPRESSO L'INTENDIMENTO DI SOTTOPORLE A CONTROLLO PREVENTIVO E NON SIANO MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, SONO TRASMESSE IN COPIA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPI GRUPPO CONSIGLIERI CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO.

ART. 13 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO E' ATTRIBUITA AL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DI PREFERENZA.

02. A PARITA' DI VOTI DI PREFERENZA TALE QUALIFICA COMPETE AL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 14 - CONVALIDA DEGLI ELETTI E SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO, DA DEPOSITARSI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ENTRO IL TERZO GIORNO PRECEDENTE QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE.

02. OVE NON VENGOLO SOLLEVATE QUESTIONI DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA', IL CONSIGLIO PROVVEDE CON VOTAZIONE COMPLESSIVA E PALESE; IN CASO CONTRARIO IL CONSIGLIO SI PRONUNCIA SU CIASCUNA QUESTIONE SOLLEVATA CON VOTAZIONE SEGRETA PER OGNI SINGOLO CONSIGLIERE.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

01. LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E LE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. NELLE MORE DELLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI, SONO CONSIDERATI CAPIGRUPPO I CONSIGLIERI CHE IN CIASCUNA LISTA HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE, E A PARITA' DI VOTI I PIU' ANZIANI DI ETA'.

03. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI

TECNICO ORGANIZZATIVI.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. SVOLGE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA LEGGE DELLO STATO.

04. ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONE CONSULTIVA COMPOSTE IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI GRUPPI CONSIGLIARI, ASSICURANDO LA PRESENZA IN ESSE, CON DIRITTO DI VOTO, DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO, NONCHE' COMMISSIONI SPECIALI PER AFFARI DETERMINATI.

05. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSULTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI MOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI MOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO, O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA, O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE, AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

06. APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE COMMISSIONI.

07. EFFETTUA LE NOMINE DI COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, OVVERO EFFETTUA LA NOMINA DI COMMISSIONI, DI COMITATI ED ORGANISMI PREVISTI DA NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO COMUNQUE DENOMINATI NEI CASI IN CUI SIA OBBLIGATORIAMENTE PREVISTA LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE.

08. NOMINA IL REVISORE DEI CONTI.

09. NOMINA IL DIFENSORE CIVICO.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE SALVO LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L' INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTATI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 LETT. N, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

04. TUTTE LE VOTAZIONI SONO PALESI: LE SOLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE NELLE QUALI SI RENDESSERO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SI PREVEDONO A SCRUTINIO SEGRETO.

05. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI, MA NON FRA I VOTANTI.

06. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO CINQUE MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE NUOVE, NON COMPRESSE NELL' ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON DOPO VENTiquattro ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A

TUTTI I CONSIGLIERI.

07. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA

GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

08. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO UN VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO. IL VERBALE DOVRA' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL VERBALIZZANTE.

ART. 18 - CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO CASO D'URGENZA, SI RIUNISCE ALMENO SEI VOLTE L'ANNO ED E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE A TAL FINE, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI', QUANDO ULTERIORMENTE OCCORRA PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA, O SU RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE SALVO I CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO. ALLE SEDUTE CONSILIARI PUO' ESSERE INVITATO IL REVISORE DEI CONTI.

04. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. IN CASO DI URGENZA L'AVVISO DOVRA' ESSERE FATTO RECAPITARE VENTQUATTRO ORE PRIMA DEL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA.

ART. 19 - MOZIONE PROGRAMMATICA

01. LA POTESTA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO ATTRIBUITA AL CONSIGLIO, SI ESPLICA IN VIA GENERALE E FONDAMENTALE NELL'ESPRIMERE CONTESTUALMENTE LINEA E COMPAGINE DI GOVERNO DEL COMUNE, LEGITTIMANDO QUEST'ULTIMA A PORTARE AD ATTUAZIONE IL PROGRAMMA DEFINITO CON LA MOZIONE PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LA MOZIONE PROGRAMMATICA COSTITUISCE IL PRIMO E PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESSA SI REALIZZA ATTRAVERSO I PROGRAMMI ED I PROGETTI, NEL RISPETTO DEL BILANCIO COMUNALE, SIA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. GLI UFFICI PREPOSTI AI SERVIZI FORNIRANNO AI GRUPPI CONSILIARI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MOZIONE STESSA.

ART. 20 - LE COMMISSIONI COMUNALI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA

QUELLA PREVISTA AL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DALLA STESSA RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI CHE, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE, DEBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI. NEL CASO IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTA DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA TRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

CAPO 03 - GIUNTA COMUNALE

ART. 21 - ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO, DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LE LISTE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA ENTRO VENTQUATTRO ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO, AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO, DIECI GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALLA LEGGE.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DI LEGGE.

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

ART. 22 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTATI ED ADOTTANDI.

03. PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA E PURCHE' NON SIA STATO CANDIDATO NELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE UN CITTADINO NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

04. LA PROPOSTE DI ELEZIONE E' ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DEL CANDIDATO.

05. IL CURRICULUM, DEPOSITATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.

07. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CARICA RICOPERTA CON TUTTE LE PREROGATIVE, I DIRITTI E LE RESPONSABILITA' ALLA STESSA CONNESSI. PARTECIPA ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE CON OGNI DIRITTO, COMPRESO QUELLO DI VOTO, SPETTANTE A TUTTI GLI ASSESSORI, PARTECIPA ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI RELAZIONE E DIRITTO D'INTERVENTO, MA SENZA DIRITTO DI VOTO; LA SUA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' COMPUTATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PRESENZE NECESSARIE PER LA LEGALITA' DELLA SEDUTA E DELLE MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI. HA DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, INTERROGAZIONI E NOZIONI.

08. GLI ASSESSORI ED IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

ART. 23 - DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA ANCHE IN CASO DI APPROVAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990 N. 142 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE; IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO, CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 24 - CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA PER MORTE, DIMISSIONI, REVOCA, DECADENZA; POSSONO ESSERE ALTRESI' SOSPESI E RIMOSI DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO.

03. IL CONSIGLIO PUO' REVOCARE I SINGOLI ASSESSORI SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO; LA REVOCA E' DISPOSTA A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. I SINGOLI ASSESSORI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE; LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE SI PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI O DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA O SI PROCEDE ALLA REVOCA.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. PER RENDERE EFFICACE L'ATTIVITA' PROGRAMMATICA AMMINISTRATIVA, VENGONO PREVISTI GLI ASSESSORATI. GLI ASSESSORI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA, E PRESENTANO NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI LORO ATTRIBUITI LE PROPOSTE FORMULATE DAGLI UFFICI VERIFICANDO CHE LE STESSE RIENTRINO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DELL'ENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO. L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E' PROMOSSA E COORDINATA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

03. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE RIUNIONI SONO SEGRETE. ALLE SEDUTE PUO' ESSERE INVITATO IL REVISORE DEI CONTI.

04. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.

05. LA GIUNTA ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 26 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEI FUNZIONARI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PREPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' ED EFFICIENZA E DI EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNZIE E DELLE TRANSAZIONI;

C) L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;

D) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

E) LE SPESE, RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

F) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI, LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI, A TERZI;

G) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERMO RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE O FUNZIONARI;

H) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

I) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRI NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORRE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 , VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 27 - FUNZIONI - DISTINTIVO - GIURAMENTO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.
02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE, PROVVEDE A DARE IMPULSO E A COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI; DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO E ASSICURANDONE LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO.
03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
04. DISTINTIVO DEL SINDACO E' ALLA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARE A TRACCOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
05. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL T.U.
10 GENNAIO 1957 N. 03 .

ART. 28 - ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA NE ESEGUE LE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;
 - B) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DELLA ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - C) RAPPRESENTA IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONCORSI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA;
 - D) PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI O DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 27 COMMI 01 E 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;
 - E) PROPONE AL CONSIGLIO PREVIA INCLUSIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO LA REVOCA SU SUA INIZIATIVA DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;
 - F) VIETA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 48 ;
 - G) ESERCITA LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
 - H) INDICE LE CONFERENZE DEI SERVIZI PUBBLICI;
 - I) IRROGA LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - L) SOSPENDE NEI CASI DI URGENZA I DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DEI CONTRATTI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA VIGENTE;
 - M) STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA QUANDO

SIA RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE IL ROGITO DA PARTE DEL
SEGRETARIO COMUNALE.

02. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE
E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO
COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEI
SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI
UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI
ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE
GENERALI DEGLI UTENTI.

03. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO
IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LEGGE 08 GIUGNO
1990 N. 142 O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE
ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO SENTITI I CAPI GRUPPO
CONSIGLIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEI TERMINI
PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO
NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL
GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI
ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI
LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI
REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI
SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA
GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E
L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI, OVE NON ADEMPIA AI COMPITI
DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL
COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE
INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

ART. 30 - POTERE DI ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE
DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE
DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE
ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE
GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE,
EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI
PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN
QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBOSSONO ESSERE MOTIVATI O SONO
ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI

AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 31 - DELEGHE

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CONTROLLO.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L' ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE STESSE DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 09 DELLO STATUTO.

06. GLI ASSESSORI CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

ART. 32 - ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO TRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO-VICE SINDACO.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ESERCITANDO TUTTE LE FUNZIONI DELLO STESSO, SPETTANTI SIA COME CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE COME UFFICIALE DI GOVERNO, A TALE SCOPO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L'ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L'ELENCAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONE, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

TITOLO 03 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 33 - LE ASSOCIAZIONI

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE,

ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, DAGLI STESSI COSTITUITE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO ASSOCIAZIONI, ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE CHE RAPPRESENTA UN'ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO:

- A) LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI;
- B) ESERCENTI ARTI, ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI;
- C) ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ED AGRICOLE;
- D) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;
- E) ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE DI PORTATORI DI HANDICAP;
- F) ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, TEMPO LIBERO DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE;
- G) ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO;
- H) ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI;
- I) OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL COMMA PRECEDENTE.

04. LE ASSOCIAZIONI CHE NE FARANNO RICHIESTA VERRANNO ISCRITTE IN UN APPOSITO ALBO.

ART. 34 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

- A) SOSTIENE LE ATTIVITA' E I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI IN LORO FAVORE;
- B) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE, ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;
- C) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER LA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SECONDO MODALITA' E CRITERI DA STABILIRSI;
- D) AFFIDA ALLE ASSOCIAZIONI ED AI COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI LA ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI;
- E) NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI DEL RENDICONTO E' SOTTOPOSTO ALLA APPROVAZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 35 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE:

A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE E DI FRAZIONE;

B) COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI FRAZIONE;

C) ASSEMBLEE PUBBLICHE SU PRINCIPALI QUESTIONI SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEGLI ORGANI COMUNALI;

D) SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI CHE NE FACCIANO RICHIESTA STRUTTURE E SPAZI IDONEI.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE E COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 36 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE -
ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DI CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIOR TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI GIORNI TRENTA DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 37 - PROCEDURE

01. LA PETIZIONE E' LA RICHIESTA DI INTERVENTO, DI INFORMAZIONE E MOTIVAZIONE SU PROVVEDIMENTI O COMPORTAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. VA RIVOLTA AL SINDACO E, SUO TRAMITE, AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, AI PRESIDENTI DI ENTI E ISTITUZIONI, DIPENDENTI DAL COMUNE.

03. LA ISTANZA E' LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' E DI GIUDIZIO ANCHE DIRETTA AD INIZIARE UN PROVVEDIMENTO. VA RIVOLTA AL SINDACO, AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

04. LA PROPOSTA E' RIVOLTA A FORMULARE SOLUZIONE SU QUESTIONI AMMINISTRATIVE O DI ESIGENZE COLLETTIVE. VA SOTTOPOSTA AL SINDACO E PER SUO TRAMITE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO.

05. I PROPONENTI SONO TUTTI CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI.

06. LA FORMA E' SCRITTA.

CAPO 02 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART. 38 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE LA INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI NEI QUALI VIENE RICHiesto CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI O PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE RICHiesto.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

CAPO 03 - REFERENDUM

ART. 39 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' UN ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE ED ORDINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO, ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PROPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO, AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. LE RELATIVE OPERAZIONI NON POSSONO TENERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE CONSULTAZIONI ELETTORALI NE' NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E QUELLA DELL'ULTIMAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 40 - RICHIESTA DI REFERENDUM

01. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE DA ALMENO IL TRENTA PER CENTO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL PRIMO GENNAIO DELL' ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA DAL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA DA EFFETTUARSI ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO, LA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DISPONE IL REFERENDUM. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 41 - AMBITO DI APPLICAZIONE

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE E DI QUELLO DI AZIENDE SPECIALI;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- E) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI.

ART. 42 - INDIZIONE

01. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO. ESSI SI TENGONO ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE, O DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA AMMISSIBILITA' E SI SVOLGONO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. L' ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI, AFFINCHÉ TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEI REFERENDUM, PROCEDE ALL' ESAME DELL' ARGOMENTO SOTTOPOSTO A QUESITO REFERENDARIO.

CAPO 04 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO

ART. 43 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI

GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 44 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO UN MESE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO TRE MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , E LA GIUNTA MUNICIPALE PROCEDE NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 05 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 45 - CONCESSIONE

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CUI AL COMMA 01 DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI ALLO STESSO COMMA 01 .

CAPO 06 - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 46 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. FANNO ECCEZIONE GLI ATTI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE OVVERO PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 47 .

03. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE D'ESAME DI DOMANDE, PROGETTI, PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALL'INFORMAZIONE DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.

05. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

06. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE, LA GIUNTA MUNICIPALE ISTITUISCE SERVIZI DI INFORMAZIONE PER I CITTADINI UTILIZZANDO MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI.

ART. 47 - IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI,

ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI E IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE RICHIESTA MOTIVATA DI ESAME E DI ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATA NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO.

03. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

04. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L'ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI.

ART. 48 - LIMITAZIONI

01. IL SINDACO PUO' VIETARE L'ESIBIZIONE ED IL RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE E DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

04. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI PREVISTI DALLE NORME DEL PRESENTE CAPO.

CAPO 07 - L'AZIONE POPOLARE

ART. 49 - L'AZIONE SOSTITUTIVA

01. L'AZIONE POPOLARE CONFERISCE A CIASCUN ELETTORE IL POTERE DI FAR VALERE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE NEL CASO CHE LA GIUNTA MUNICIPALE NON SI ATTIVI PER LA DIFESA DI UN INTERESSE LEGITTIMO DELL'ENTE.

02. L'AZIONE DA INTRAPRENDERE DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA PER ISCRITTO E SOTTOSCRITTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE, RICEVUTA NOTIZIA DELL'AZIONE INTRAPRESA DAL

CITTADINO, E' TENUTA A VERIFICARE SE SUSSISTANO I MOTIVI E LE CONDIZIONI PER ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DELL'INTERESSE DELL'ENTE, ENTRO I TERMINI DI LEGGE. A TAL FINE E' IN OGNI CASO NECESSARIO ACCERTARE CHE L'AUTORE NON ABBA INTERESSE DIRETTO ALLA VERTENZA, NEL QUAL CASO L'AZIONE HA CARATTERE PERSONALE E NON PUO' CONSIDERARSI POPOLARE.

04. OVE LA GIUNTA DECIDA DI ASSUMERE DIRETTAMENTE LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI OGGETTO DELL'AZIONE POPOLARE, ADOTTATI GLI ATTI NECESSARI, NE DA' AVVISO A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO L'AZIONE. NEL CASO CHE NON RITENGA LA SUSSISTENZA DI ELEMENTI E MOTIVI PER PROMUOVERE L'AZIONE DI TUTELA DEGLI INTERESSI PREDETTI, LO FA CONSTATARE A MEZZO DI PROPRIO ATTO DELIBERATIVO MOTIVATO.

CAPO 08 - DIFENSORE CIVICO

ART. 50 - ISTITUZIONE

01. NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI RAPPORTI CON ALTRI COMUNI PUO' ESSERE ISTITUITO L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE PER ASSOLVERE LE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI PARTECIPANTI.

02. LE FORME DI CONSULTAZIONE PER LA SUA NOMINA SARANNO PREVISTE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

03. SU ISTANZA DEI CITTADINI DELLE ASSOCIAZIONI, OVVERO D'UFFICIO, IL DIFENSORE CIVICO SEGNALE AI COMPETENTI ORGANI DEL COMUNE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CON INVITO A PROVVEDERE.

04. IL DIFENSORE CIVICO, SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' IN PIENA LIBERTA' ED INDIPENDENZA E NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI SUBORDINAZIONE GERARCHICA O FUNZIONALE.

05. IL DIFENSORE CIVICO, PER L'ADEMPIMENTO DEI PROPRI COMPITI, HA LIBERO ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI, ANCHE AL FINE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI DIRETTI: HA DIRITTO DI VISIONARE GLI ATTI E I DOCUMENTI E DI AVERNE COPIA NONCHE' DI OTTENERE OGNI NOTIZIA ED INFORMAZIONE RELATIVA ALLA QUESTIONE TRATTATA; PUO' CONVOCARE FUNZIONARI PER UN ESAME CONGIUNTO DELLE PRATICHE E DEI PROCEDIMENTI. NON PUO' ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

TITOLO 04 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 51 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'.

NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED IL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVENDO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L'IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ED ECONOMICITA' E SECONDO PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

02. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI, DETERMINA

L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO CRITERI STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI, UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

03. AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELL'UFFICIO INTERESSATO E DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI IN BASE ALLE VALUTAZIONI ACQUISITE DALL'APPOSITO UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLE CAPACITA' OPERATIVE DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONI,

AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALLA EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

06. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE, SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI, HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

07. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA I LIMITI.

08. ALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

09. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

CAPO 02 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52 - RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA DIREZIONE DI UFFICI E SERVIZI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE

FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE, DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SENZA IL DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE, PROCEDURE O QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) PRESIEDE TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO COMPRESSE QUELLE PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E FORNITURE;

C) ESPLETA LE PROCEDURE D'APPALTO E DI CONCORSO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B;

D) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

F) SOVRAINTENDE AI SERVIZI, CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

G) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

H) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO;

I) ADOTTA GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DI CONTRATTO;

L) ADOTTA LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL PERSONALE E LA IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' DELEGARE DI VOLTA IN VOLTA CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER COMPITI CONSENTITI DALLA LEGGE.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE.

ART. 53 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. LA QUALIFICA PREDETTA E' ATTRIBUITA AL DIPENDENTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE, DAL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E DALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 54 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO, POSTI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEGLI UFFICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI, FORNITI DI ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI, RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA LA DURATA DI TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, DALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SI APPLICANO, PER QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DA CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 55 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONE A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI O PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

CAPO 03 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 56 - ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 05 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 01 - COMPETENZE DEI COMUNI

ART. 57 - SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA GESTIONE.
03. SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO.
04. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 58 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.
02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL MANTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 59 - LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALLA UTENZA E LA REALIZZAZIONE DI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 60 - LE AZIENDE SPECIALI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE E' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTI ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI REVISORE DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI COMUNALI O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE, NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSE HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE, E PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 61 - LE ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, QUALI ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA, LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI.

07. IL REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 62 - LE SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE, PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLA SOCIETA' DI CUI IL PRIMO COMMA, LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE' OVE QUESTA VI ABBIA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE IN TUTTO O IN PARTE LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATI AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA' A NORMA DELL' ARTT. 2458 DAL CODICE CIVILE DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI**CAPO 01 - CONVENZIONI E CONSORZI****ART. 63 - CONVENZIONI**

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, AL FINE DI CONSENTIRE GLI OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA O CON LA COMUNITA' MONTANA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE O I SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LE PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E RELATIVE GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESI DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIE FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 64 - CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATE, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE LA DURATA E I FINI DEL CONSORZIO;

B) LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALLA ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

C) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI

DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA SONO STABILITE DALLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DELLA COMUNITA' MONTANA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE, DURANO IN CARICA CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO NELLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

09. ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

CAPO 02 - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 65 - OPERE DI COMPETENZA DEL COMUNE

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI E SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO

SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE, A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO, PARTECIPA ALL'ACCORDO INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE E ALL'INTERESSE, DIRETTO O INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA', ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

06. SI APPLICANO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDETTI LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 07 - FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO

CAPO 01 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 66 - FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA ALTRESI' POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 67 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL TRENTUNO OTTOBRE DI OGNI ANNO IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, RISPETTANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI E SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI E AI COSTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TRENTA GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 02 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

ART. 68 - APPROVAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

CAPO 03 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 69 - IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI IL REVISORE DEI CONTI. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT.

57 COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL'

ARTT. 2399 , PREVISTE DAL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI; NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

02. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE. PUO' DEPOSITARE PROPOSTE, E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

04. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DA UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE.

05. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 70 - CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULLA ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

A) LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI, INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI SOPRA INDICATI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;

B) I RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATO DALL'ENTE.

03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI ED EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO A PROGRAMMI E I COSTI SOSTENUTI.

CAPO 04 - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 71 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DEL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI PER EFFETTI DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI O ACQUISIZIONI, CHE POSSANO VERIFICARSI NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DEGLI UFFICI A SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELL'UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNATARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO DI REGOLA ESSERE CONCESSI IN COMODATO O IN USO GRATUITO. EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO O DI RILEVANZA SOCIALE O DI GRAVE INDIGENZA ECONOMICA, SARANNO DI VOLTA IN VOLTA DELIBERATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, E DALLA GIUNTA MUNICIPALE PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DALL'ENTE.

06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA A BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 05 - APPALTI E CONTRATTI

ART. 72 - PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DEI LAVORI O ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, INDICANTI:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE

ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELLO ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA VACANZA IL VICE SINDACO O UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

CAPO 06 - TESORERIA

ART. 73 - CONCESSIONARIO

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO ANCHE FUORI DALL' AMBITO DEL COMUNE, DISPONIBILE AD EROGARE UN ADEGUATO E VANTAGGIOSO SERVIZIO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE E HA DURATA MASSIMA QUADRIENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DI STANZIAMENTO DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI, SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE, LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE DELL' AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE CONTABILITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA E AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGI DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALE GESTIONE.

TITOLO 08 - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

CAPO 01 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 74 - LO STATO

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, ATTRIBUITI DALLA LEGGE, NELLE FORME PIU' IDONEE AD ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO A FAVORE DEI PROPRI CITTADINI. IL SINDACO ESERCITA LE RELATIVE FUNZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

02. IL COMUNE PROVVEDE ALLE PRESTAZIONI DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI FUNZIONI DI INTERESSE GENERALE DA PARTE DELLO STATO NELL' AMBITO DEI COMPITI STABILITI DALLA LEGGE ED ALLE CONDIZIONI DALLE STESSE PREVISTE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, CHE ASSICURA LA COPERTURA DEI RELATIVI ONERI.

ART. 75 - LA REGIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI REGIONALI, NELLE MATERIE CHE, IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO RISULTANO CORRISPONDENTI AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLO STESSO DELEGATE DALLA REGIONE CHE ASSICURA LA COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI.

03. IL COMUNE CONCORRE, ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA, ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE.

04. IL COMUNE, NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATICA DI SUA COMPETENZA, SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI ED ALLE PROCEDURE STABILITE DALLE LEGGI REGIONALI.

ART. 76 - LA PROVINCIA

01. IL COMUNE ESERCITA, ATTRAVERSO LA PROVINCIA, LE FUNZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE. PARTECIPA AL COORDINAMENTO PROMOSSO DALLA PROVINCIA, DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROGRAMMATICA CON QUELLE DEGLI ALTRI COMUNI, NELL'AMBITO PROVINCIALE.

02. IL COMUNE COLLABORA CON LA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE, SULLA BASE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA' E DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, SIA NEI SETTORI ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO, SIA IN QUELLI SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVI.

ART. 77 - LA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE, ASSEGNANDO ALLA STESSA LE RISORSE NECESSARIE. LA DELIBERAZIONE DI DELEGA E' ADOTTATA IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE.

TITOLO 09 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 78 - MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO.

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE; AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE.

03. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. COLORO A TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI; LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE SI INTENDONO IN TAL CASO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

05. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

06. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE O D'ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SI E' TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA.

07. LA PROPOSTA DI REVISIONE O D'ABROGAZIONE DELLO STATUTO, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTO.

ART. 79 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE; I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ENTRO IL TREDICI OTTOBRE 1991 .

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUERANNO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO, NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE CON DICHIARAZIONE POSTA IN CALCE ALLO STATUTO NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.